

Emissioni in atmosfera - valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento allegata alle integrazioni pervenute per il tramite dello Sportello Unico in data 16 aprile 2025, prot.n. 72610

*Operazioni di lavorazione meccanica del legno (foratura) linee 5629 e 5620
Punto di emissione n. E32*

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 5 mg/m³

*Operazioni di aspirazione e triturazione carte
Punto di emissione n. E33*

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Prescrizioni ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.n. 152/2006

Nell'ipotesi venisse modificata la classificazione delle sostanze o delle miscele utilizzate nel ciclo produttivo, il gestore, entro il termine di tre anni dalla modifica, dovrà presentare istanza di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006. L'introduzione nel ciclo produttivo di sostanze classificate pericolose ai sensi dei regolamenti europei n. 1272/2008 e n. 1907/2006 deve essere preventivamente autorizzata.

Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di assemblaggio delle ante con colla vinilica e dalle operazioni di imballaggio (chiusura scatole in cartone con colla hot-melt) vengono ritenute scarsamente rilevanti.

Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione

Per gli impianti termici ad uso civile alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale rispettivamente di 895 kW, 920 kW e 985 kW, i cui fumi di combustione afferiscono ai punti di emissione nn. C1, C2 e C3 vale quanto previsto ai titoli II e III della parte V del DLgs 152/2006.

Non sono sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera le emissioni generate dalle operazioni di carica batterie condotte sotto tettoia all'aperto.

Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica (operazioni di aspirazione e triturazione carte - linea 5620 - punto di emissione n. E33)

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata contestualmente alla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 60 giorni successivi dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo

a) Operazioni di lavorazione meccanica del legno (foratura) linee 5629 e 5620 - punto di emissione n. E32

Non si prescrivono analisi di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

b) Operazioni di aspirazione e triturazione delle carte - punto di emissione n. E33

Dopo la prima serie di analisi prevista dalle procedure di messa in esercizio ed a regime degli impianti, non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi, devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006, punto 2.3 e nel paragrafo 5 delle Linee Guida camini "Standardizzazione delle Metodologie operative per il campionamento delle emissioni in atmosfera", pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

<i>Operazioni</i>	<i>Sistema di trattamento</i>	<i>Punto di emissione</i>
Lavorazione meccanica del legno	Sottostazione filtrante	E32
Triturazione carta	Ciclone + maglia metallica	E33

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Il punto di emissione E33 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. E' richiesta la presenza di un solo tronchetto di prelievo.

La ditta dovrà provvedere alla verifica dell'omogeneità del flusso ai sensi della norma UNI EN 15259, sul punto di emissione n. E33 dove verrà installato un raddrizzatore di flusso. Le operazioni di verifica dovranno essere condotte e trasmesse alla Amministrazione Provinciale e ad ARPAV-Dipartimento di Treviso, contestualmente alle analisi previste dalle procedure di messa in esercizio ed a regime degli impianti.

Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

Le linee guida ARPAV - Provincia 2024 sono scaricabili dal sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it, "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera".

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.